



# COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35 del 12-08-2011

<b>OGGETTO:</b>	<b>REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CRITERI DI ACCESSO AI SERVIZI RESIDENZIALI DI SOGGETTI ANZIANI ADULTI E SOGGETTI CON DISABILITA' FISICA, PSICHICA O SENSORIALE E SOFFERENTI MENTALI. APPROVAZIONE.</b>
-----------------	---

L'anno duemilaundici, il giorno dodici, alle ore 18:10 del mese di agosto nel Comune di Melilli nella solita sala delle adunanze Consiliari, si é riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria di Seconda convocazione in seduta Pubblica nelle persone dei signori:

<b>SBONA SEBASTIANO</b>	<b>P</b>	<b>SALERNO SEBASTIANO</b>	<b>A</b>
<b>MAGNANO MASSIMO</b>	<b>P</b>	<b>CASTRO GIUSEPPE</b>	<b>P</b>
<b>DI BATTISTA GIOVANNI</b>	<b>P</b>	<b>RIGGIO SANTA</b>	<b>P</b>
<b>AMATO SALVATORE</b>	<b>P</b>	<b>GUARINO GESUALDO</b>	<b>P</b>
<b>PECORA VINCENZO</b>	<b>P</b>	<b>CARUSO MIRKO</b>	<b>P</b>
<b>MARINO GIOVANNI</b>	<b>A</b>	<b>ANNINO ANTONIO</b>	<b>P</b>
<b>BELLINA ROSA</b>	<b>P</b>	<b>ALBANESE ARCANGELA</b>	<b>A</b>
<b>MARCHESE GIUSEPPE</b>	<b>P</b>	<b>MIDOLO SALVATORE</b>	<b>P</b>
<b>MONARCA GIUSEPPE</b>	<b>P</b>	<b>VASILE SALVO</b>	<b>A</b>
<b>DI DATO PAOLO</b>	<b>P</b>	<b>MARCHESE MASSIMO</b>	<b>P</b>

**PRESENTI N. 16 ASSENTI N. 4**

Assume la presidenza il Sig. **SBONA SEBASTIANO**

che assistito dal Segretario Capo del Comune **DOTT. MALTESE ROBERTO**

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Si passa a trattare l'argomento posto al punto 3 dell'O.d.G. prot. n. 17300 del 05/08/2011, avente oggetto: **“REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CRITERI DI ACCESSO AI SERVIZI RESIDENZIALI DI SOGGETTI ANZIANI ADULTI E SOGGETTI CON DISABILITA' FISICA, PSICHICA O SENSORIALE E SOFFERENTI MENTALI. APPROVAZIONE”**.

Introduce i lavori il Presidente dando lettura della proposta formulata dalla Giunta Municipale, con atto n. 265 del 22/04/2011 e dei pareri espressi dagli uffici, competenti e dalla II Commissione Consiliare, la quale, sul requisito minimo di residenza per l'accesso ai servizi residenziali, presenti in 3 anni, lascia al Consiglio Comunale di valutare la proposta di ridurre ad un anno tale limite temporale, fatta da alcuni consiglieri.

Dopo di che, apre la discussione e si hanno i seguenti interventi:

- **Sindaco Sorbello:** Giustifica il requisito dei tre anni di residenza per creare un deterrente a coloro i quali, non avendo alcuna possibilità di accedere ai servizi residenziali presso i loro paesi, si trasferiscono a Melilli, sicuri di avere accolto subito la richiesta di ricovero in strutture residenziali.  
Ciò comporta oneri aggiuntivi che si vanno a caricare sul bilancio, rendendolo gravoso sul versante della spesa che ha assunto ormai contorni insostenibili.  
L'Amministrazione ha formulato questa proposta ma, come richiesto da alcuni consiglieri della II Commissione Consiliare, tale requisito può essere valutato meglio dal Consiglio e firmato per una durata più appropriata.

SONO USCITI in precedenza i cons. Annino e Marchese Massimo (presenti n. 15).

- **Cons. Di Dato:** Propone di portare detto requisito temporale da 3 ad 1 anno.
- **Cons. Midolo:** Ritiene anche lui che 3 anni siano eccessivi e quindi propone di ridurli a 2 anni.
- **Presidente Sbona:** Viste le suddette proposte, ritiene che il termine più appropriato sia di due anni, sicuro che possa soddisfare tutti.  
Su tale termine, se non vi sono ulteriori rilievi da fare, invita il Consiglio Comunale ad esprimersi, dopo aver ottenuto il parere favorevole, in linea tecnica, da parte del Segretario Comunale.

In mancanza di ulteriori interventi, il Presidente procede ad effettuare votazioni distinte sia per l'emendamento che riduce da tre a due anni il requisito minimo richiesto di residenza, come formulato in corso di seduta, nonché per il Regolamento nel suo complesso, comprensivo dell'emendamento approvato, ottenendo i seguenti risultati, riscontrati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente stesso:

A - **EMENDAMENTO PROPOSTO IN CORSO DI SEDUTA**

(riduzione da anni tre ad anni due del requisito minimo di residenza richiesto per l'accesso ai servizi residenziali)

- presenti e votanti n. 15 (sono entrati in precedenza i cons. Salerno e Vasile e sono usciti i cons. Vasile, Annino e Marchese Massimo)
- voti favorevoli n. 15

#### **B - REGOLAMENTO CON EMENDAMENTO**

- presenti e votanti n. 15
- voti favorevoli n. 15

Pertanto

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

IN ORDINE alla proposta di deliberazione in argomento, formulata dall'Amministrazione Comunale con atto di G.M. n. 265 del 22/04/2011;

VISTO ed esaminato il citato Regolamento;

VISTO il verbale n. 6 del 22/06/2011, con il quale la II Commissione Consiliare, nell'esprimere parere favorevole, propone di valutare il requisito minimo di residenza richiesto che sembra eccessivo;

VISTO il verbale del Consiglio Circoscrizionale della frazione di Città Giardino n. 42 del 25/06/2011, che esprimere parere favorevole;

DATO ATTO che il Consiglio Circoscrizionale di Villasmundo non si è espresso in quanto la seduta di trattazione dell'argomento è andata deserta;

VISTO ed esaminato l'emendamento formulato al Regolamento in corso di seduta;

VISTO ed esaminato, altresì, l'emendamento proposto dall'Amministrazione in corso di seduta e fatto proprio dalla Presidenza;

PRESO E DATO ATTO che il Regolamento e gli emendamenti risultano corredati dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90;

SENTITA la relazione del Presidente;

UDITI gli interventi;

VISTI gli esiti delle surriferite votazioni effettuate distintamente prima per l'emendamento e poi per il Regolamento nel suo complesso, comprensivo della modifica apportata con gli emendamento approvato;

CONSTATATO che ciascuna delle votazioni effettuate ha riportato sempre il voto favorevole unanime dei n. 15 consiglieri su 15 presenti e votanti;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente O.R.EE.LL., nel testo modificato con Legge 142/90, recepita con L.R. n. 48/91;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00;

VISTE le LL.RR. n. 44/91, n. 23/97 e n. 30/00;

A VOTI unanimi;

### **DELIBERA**

La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI APPROVARE come approva, nel testo emendato il “**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CRITERI DI ACCESSO AI SERVIZI RESIDENZIALI DI SOGGETTI ANZIANI ADULTI E SOGGETTI CON DISABILITA’ FISICA, PSICHICA O SENSORIALE E SOFFERENTI MENTALI**”, composto da n. 9 articoli che della presente si dichiara parte integrante;

DI RIPRODURRE di seguito l’emendamento apportato al Regolamento su proposte formulate in corso di seduta, così come recepito dalla Presidenza;

1 - **TESTO MODIFICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE**

- All’art. 3 lettera a) fra i requisiti, alla fine del periodo “L’effettivo possesso della residenza anagrafica nel Comune”, aggiungere di seguito le seguenti parole: “Stabilendo in anni due il requisito minimo di residenza richiesto per l’accesso ai servizi residenziali contemplati nel presente regolamento”.

Per quanto riguarda la pubblicità del presente regolamento e la sua entrata in vigore si applicano le disposizioni di Legge e statutarie.



# COMUNE DI MELILLI

## PROVINCIA DI SIRACUSA

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CRITERI DI ACCESSO  
AI SERVIZI RESIDENZIALI DI SOGGETTI ANZIANI, ADULTI E SOGGETTI CON  
DISABILITA' FISICA, PSICHICA O SENSORIALE E SOFFERENTI MENTALI.

UFFICIO PROPONENTE IV ..... STRUTTURA II .....

Ai sensi dell'Art. 1, comma 1, lett i) della L.R. 11/12/91 n.48, sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata i sottoscritti esprimono il parere come segue:

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere: favorevole

Data 30-06-2011

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE  
DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere: .....

IL RESPONSABILE

Data .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sotto il profilo della legittimità esprime parere: favorevole

IL RESPONSABILE

Data 12 AGO. 2011



# COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

*REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CRITERI DI  
ACCESSO AI SERVIZI RESIDENZIALI DI SOGGETTI  
ANZIANI ADULTI E SOGGETTI CON DISABILITA' FISICA,  
PSICHICA O SENSORIALE E SOFFERENTI MENTALI*

## Art. 1

- 1) Il presente regolamento disciplina i criteri per l'integrazione comunale alla retta di ricovero di anziani autosufficienti o non autosufficienti, adulti, soggetti con disabilità fisica, psichica o sensoriale e sofferenti mentali, soli o senza adeguato supporto familiare, in strutture residenziali.
- 2) L'Amministrazione Comunale, nell'ambito dei servizi socio-assistenziali rivolti alle persone sopra descritte, delineate in base alla legge n. 328/2000, prevede quale ultima risposta possibile, in mancanza di soluzioni alternative perseguibili, l'inserimento in strutture residenziali convenzionate.
- 3) Il Servizio Sociale verifica preventivamente l'effettiva impossibilità del mantenimento dell'anziano, dell'adulto o del disabile nel suo ambito familiare, anche tramite il ricorso agli altri servizi esistenti nel territorio, come ad es. l'Assistenza Domiciliare. Tale diagnosi sociale viene effettuata mediante valutazione da parte dell'Assistente Sociale del Comune.

## Art. 2

### Destinatari

- 1) L'intervento sociale è rivolto alle persone adulte, anziani autosufficienti o non autosufficienti, soggetti con disabilità fisica, psichica o sensoriale e sofferenti mentali, soli o senza idoneo supporto familiare. Tale intervento si concretizza nel contribuire con interventi economici finalizzati al pagamento della retta di ricovero in favore dei richiedenti.
- 2) Saranno ammessi al ricovero i richiedenti la cui situazione economica prevede una compartecipazione pari o superiore al costo della retta di mantenimento.
- 3) L'integrazione della retta è, in ogni caso, prevista fin tanto che sussistono le condizioni che hanno determinato l'inserimento nella struttura.
- 4) L'ammissione all'integrazione è comunque subordinata alla verifica dei requisiti economici e sociali del soggetto interessato.

## Art.3

### Condizioni e requisiti per l'accesso al ricovero

- 1) Le condizioni per accedere alla prestazione sociale prevista dal presente Regolamento, secondo le modalità e nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio sono:
  - a) L'effettivo possesso della residenza anagrafica nel Comune, **stabilendo in anni due il requisito minimo di residenza richiesto per l'accesso ai servizi residenziali contemplati nel presente regolamento;**
  - b) Certificazione riguardante lo stato di salute ( condizione di autosufficienza, parziale autosufficienza o non autosufficienza) dei soggetti adulti e anziani,

rilasciata dal medico di base, per quanto concerne i soggetti con disabilità psichica e sofferenti mentali. Per l'ammissione è necessaria specifica relazione del D.S.M

- c) L'incapacità economica compresi i propri redditi e patrimoni mobiliari e immobiliari, da parte dell'assistito di sostenere per intero gli oneri della retta
  - d) La mancanza di parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del c.c. o l'impossibilità di richiedere il loro intervento.
- 2) Per l'accesso ai servizi residenziali, i soggetti adulti, anziani autosufficienti e non, disabili fisici, psichici o sensoriali e sofferenti mentali, possono costituire nucleo familiare autonomo, compartecipando al costo della retta di mantenimento come di seguito:
- a) Per titolari di sola pensione sociale od assegno sociale, ovvero di solo reddito minimo per disabilità totale o parziale, in misura pari ad 1/3 degli emolumenti goduti ovvero ad 1/2 se totalmente non autosufficienti;
  - b) Per titolari di sola pensione di vecchiaia, anzianità integrata al minimo, ovvero di condizione economica complessiva accertata ai sensi dell'art. 1 con l'I.S.E. in misura non eccedente l'importo del trattamento minimo pensione INPS per i lavoratori dipendenti, in misura pari al 50% della condizione economica descritta ovvero in misura pari al 70% se totalmente non autosufficienti;
  - c) Per i soggetti il cui indicatore della situazione economica complessiva (I.S.E.) è superiore al limite di cui al punto b) l'ulteriore quota di compartecipazione al costo del servizio per la parte eccedente è fissata al 70% e sino alla concorrenza del costo del servizio con esclusione degli oneri per prestazioni sanitarie e ad elevata integrazione sanitaria posti a carico del F.S.R.;
  - d) Ove il soggetto richiedente il servizio residenziale goda di indennità per l'autonomia, per disabilità totale o parziale ovvero di indennità di cura e di assistenza per ultrasessantacinquenni totalmente non autosufficienti, la compartecipazione ricomprende anche detti emolumenti nella misura prima determinata ancorché non avente natura di reddito ai fini IRPEF.

#### **Art.4**

#### **Documenti necessari per il ricovero**

Le richieste di ricovero devono essere compilate sul modulo predisposto avente valore di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/00. Tali richieste devono essere corredate dalla documentazione medica e fiscale che certifichi le condizioni di bisogno del richiedente e la situazione economica sia del richiedente che dei parenti tenuti per legge a corrispondere gli alimenti (art. 433 e successive del C.C.).

Il ricoverato dovrà presentare la seguente documentazione:

- istanza di ricovero su apposito modulo;
- certificazione medica;
- verbale d'invalidità civile (se accertata);
- modello di pensione corrente;
- dichiarazione sostitutiva unica (Attestazione ISE).

Nel modulo di richiesta del ricovero dovranno essere inoltre dichiarate le seguenti voci (se esistenti):

- rendite INAIL;
- pensioni di guerra;
- pensioni privilegiate (pensioni per ciechi civili, sordomuti, invalidi civili);
- indennità di accompagnamento;
- pensioni estere;
- depositi su conto corrente bancario e/o postale;
- libretti di risparmio;
- BOT, CCT ed altri titoli;
- investimenti finanziari;
- proprietà immobiliari.

Gli arretrati delle pensioni e delle indennità di accompagnamento vengono conteggiati ai fini del concorso per le spese di ricovero o per l'erogazione del contributo.

Verranno conteggiati altresì le proprietà immobiliari (ad esclusione della casa di abitazione) o altri introiti risultanti dalla eventuale locazione o vendita di immobili nonché le eventuali somme o beni pervenuti per via ereditaria.

Il ricoverando è pertanto obbligato a comunicare all'ufficio Sociale del Comune la propria situazione reddituale e patrimoniale e qualunque variazione delle stesse che intervenga durante il periodo di ricovero presentando copia della documentazione comprovante la propria nuova situazione economica o apposita autodichiarazione o attestazione I.S.E.

## **DOCUMENTAZIONE NECESSARIA DEI PARENTI**

I parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del C.C., sono chiamati dopo gli accertamenti effettuati ed in base alle loro condizioni economiche ed alle valutazioni sociali, a partecipare alla spesa sostenuta dal Comune per il ricovero. L'utente e tutti gli obbligati devono sottoscrivere, questi ultimi anche delegando alcuni di loro, l'impegno a contribuire alle spese per il ricovero. Nel caso di rifiuto da parte dei parenti tenuti agli alimenti, l'Ufficio Sociale del Comune può richiedere il ricorso all'autorità giudiziaria.

**I parenti devono dichiarare la situazione economica di tutti i componenti della loro famiglia presentando:**

- certificazione I.S.E.

## **Art. 5**

### **Qualificazione dell'intervento dell'assistito**

- 1) E' fatto obbligo all'anziano dichiarare ogni anno i redditi e/o le entrate di cui dispone per poter aggiornare le quote della sua compartecipazione.
- 2) Qualora successivamente al ricovero, l'ospite divenisse titolare di redditi, rendite, patrimoni o contributi in denaro, precedentemente non posseduti, l'onere assunto dall' Amministrazione Comunale dovrà considerarsi a titolo di anticipazione che dovrà essere restituita all' Amministrazione Comunale a cura dell'assistito o dei parenti per lui garanti.

E' facoltà dell'Ente locale non ammettere ai servizi i soggetti che, pur in presenza di condizioni economiche per la gratuità o per la compartecipazione, dispongono di patrimoni immobiliari e mobiliari il cui valore commerciale consente, con la dismissione totale o parziale, il soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita dei componenti il proprio nucleo familiare ovvero dimostrino complessivamente adeguati livelli di benessere economico-sociale. Ove l'assistito sia l'unico dimorante nell'alloggio del quale risulta titolare di un diritto reale, l'A.C. interverrà per assisterlo economicamente, a condizione che l'assistito medesimo metta l'immobile in disponibilità a titolo gratuito al Comune , a tempo indeterminato, con facoltà di utilizzo per le proprie finalità sociali.

## **Art.6**

### **Qualificazione dell'intervento dei parenti obbligati agli alimenti**

- 1) Per i servizi residenziali, gli obbligati per legge, la cui condizione economica familiare (ISE) superi il triplo della fascia esente ai fini IRPEF, sono chiamati all'integrazione della quota di compartecipazione versata dall'utente sino alla copertura del 50% del costo del servizio per soggetti autosufficienti ovvero del 70% per soggetti totalmente non autosufficienti, con esclusione degli oneri relativi alle prestazioni sanitarie e ad elevata prestazione sanitaria posta a carico del F.S.R.
- 2) Sono parenti obbligati agli alimenti le persone indicate nell'ordine, di cui all'art. 433 del c.c. E' compito del Servizio Sociale del Comune informare l'assistito ed i parenti di tale obbligo di legge.

## **Art.7**

### **Valutazione del bisogno e decorrenza del ricovero**

Il beneficio decorre dalla data di autorizzazione da parte della Giunta Municipale. La valutazione del bisogno assistenziale sarà effettuata a cura del Servizio Sociale. L'Assistente Sociale responsabile del caso, istruisce la domanda, valutando le dichiarazioni rese e la documentazione presentata.

L'Assistente Sociale elabora successivamente apposita relazione sullo stato di bisogno formulando la proposta d'intervento. L'esito dell'istruttoria sarà comunicato al richiedente, a conclusione delle procedure.

## **Art.8**

### **Recuperi e rinvase**

1) Qualora vengano accertati d' ufficio o dichiarati dall'assistito o dai parenti obbligati, redditi e/o patrimoni non ancora riscossi ma dovuti agli stessi, l' Amministrazione Comunale può recuperare al momento dell'effettiva riscossione degli emolumenti attesi, il contributo e/o il beneficio concesso, vincolando l'assistito e/o i parenti obbligati con un impegno di pagamento da sottoscrivere per l'erogazione del servizio.

2) In caso di rifiuto o di mancato pagamento da parte dell'assistito o dei parenti obbligati, l' Amministrazione Comunale attiva specifica azione di recupero del credito.

## **Art.9**

### **Interruzione dell'intervento assistenziale**

- 1) Qualora, in seguito all'erogazione della prestazione, vengano accertati redditi e/o patrimoni in capo all'assistito od a parenti obbligati e da questi non dichiarati, o qualora i soggetti di cui sopra non provvedano alla compartecipazione dovuta, verrà interrotto l'intervento assistenziale fino a quel momento prestato.
- 2) E' fatta salva l'azione di rivalsa dell' Amministrazione Comunale per quanto non dovuto ed ugualmente erogato fino alla data dell'interruzione della prestazione assistenziale.

Sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
*f.to SBONA SEBASTIANO*

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**  
*f.to MAGNANO MASSIMO*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*f.to DOTT. MALTESE ROBERTO*

Ai sensi dell'articolo 151 comma 1 del D.L.vo del 18/08/00, n°267 attesta la copertura finanziaria della spesa.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

---

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale; visti gli atti d'ufficio;  
visto lo statuto comunale;

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).  
( Reg. Pub. N. )

Li  
**IL MESSO COMUNALE**  
*F.to*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*F.to DOTT. MALTESE ROBERTO*

---

---

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune per 15 giorni consecutivi dal                    al                    ;

che la stessa è divenuta esecutiva il                    in quanto sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, (*art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000*)

Li

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*DOTT. MALTESE ROBERTO*

---

---